

**MIGLIETTI**, ministro di grazia e giustizia. Mi permette una spiegazione?

Ieri ho dichiarato che, se l'organamento avesse dovuto attuarsi il 1° gennaio, io, per non privare la Sicilia di questo organamento, mi sarei limitato a dare forma conveniente a quei tribunali che già vi esistevano; ma ho soggiunto che, poichè per circostanze che non ho potuto evitare, questo organamento non poteva essere attuato se non fra qualche tempo, io intendeva di completare la circoscrizione giudiziaria di quelle provincie.

**D'ONDES-REGGIO**. Ebbene il signor ministro, com'egli assevera, completerà l'ordinamento giudiziario, ma lo completerà stabilendo altri nuovi diciassette tribunali? Questa è una domanda, a cui desidererei una risposta.

Signori, l'ordinamento giudiziario quanto al numero dei tribunali bisogna stabilirlo secondo le condizioni speciali di un paese.

Infatti, mentre il signor ministro ha detto che qui ci sono tribunali civili, i quali per avventura decidono sette od otto cause al mese, mi rammento che molti anni addietro, sedendo io magistrato nel tribunale di prima istanza in Catania, erano in quello sessanta cause al giorno, a cui non potevano bastare i giudici.

E notisi, o signori, che, come era necessità di decidere, decideva il solo giudice commissario, a cui si rimettevano in buona fede i colleghi, eccetto nelle cause gravissime.

Ma, ritornando a quello che io stava per esporre, per il progetto ministeriale dopo che si è fatto un lungo viaggio dai testimoni, con gran dispendio dello Stato, per la sentenza in prima istanza presso il tribunale circondariale, se ne deve fare un altro più lungo e con maggiore dispendio per recarsi alla Corte d'appello.

Si commetterà un reato, a cagione di esempio, a Canicatti: primieramente viaggio de' testimoni e spese dello Stato per recarsi a Girgeati, tribunale circondariale, e poscia viaggio e spese per recarsi a Palermo, Corte di appello.

Pure quel che più preme non sono le spese dello Stato, no; v'ha un interesse maggiore. Un imputato povero, e poveri sono il maggior numero, come mai potrà pagare le spese per i testimoni a sua discolpa? Che si risponde a ciò? Adottate una legge adunque che toglie la difesa ai poveri; a legge siffatta io non darò mai il mio voto. (Bene! a sinistra)

**PRESIDENTE**. Il deputato Conforti ha facoltà di parlare.

*Voci*. La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE**. Essendo chiesta la chiusura, la pongo ai voti.

(La discussione generale è chiusa.)

Ha facoltà di parlare il deputato Greco per isvolgere il suo emendamento.

**GRECO ANTONIO**. Dirò brevissime parole.

*Voci*. La discussione generale è chiusa.

**PRESIDENTE**. La discussione è chiusa, ma la Camera non ha ancora dichiarato di passare alla discussione degli articoli. (*Movimenti in senso diverso*)

Quelli che intendono che si passi alla discussione degli articoli, si alzano.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È autorizzato il Governo a mettere in esecuzione nelle provincie napoletane l'organico giudiziario sanzionato dal decreto del 17 febbraio 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1° giugno 1862. »

Il deputato Raeli ha facoltà di parlare.

**RAELI**. Intendeva che si aggiungesse in quest'articolo la

facoltà al Governo di portare modifiche a quest'ordinamento giudiziario, e di non metterlo in esecuzione prima che definitivamente non si fosse il Ministero determinato alla scelta della residenza dei tribunali tutti, che sono indispensabili per la buona amministrazione della giustizia.

Per quest'ultima parte la dichiarazione fatta dal signor ministro, cioè che egli non darebbe esecuzione al decreto del 17 febbraio, se prima non fosse definitivamente fissata la residenza dei tribunali circondariali che crede necessario di stabilire in Sicilia, questa dichiarazione mi basta, e non ho bisogno di alcuna aggiunta.

Resta però il mio dubbio in quanto all'attitudine delle Corti d'appello a provvedere ai bisogni della giustizia (ed in questo io credo che non ne abbia colpa il Ministero, ma il decreto del 17 febbraio); poichè l'aver dato l'appello negli affari correzionali a Corti d'appello molto lontane dai giudicabili rende difficili, quasi impossibili a costoro i rimedi della legge.

Convengo nella teoria che, quanto maggiore è la garanzia di un buon tribunale, tanto più diminuisce il numero degli appelli; ma io temo che la sorte degli imputati possa venire compromessa dalle grandi distanze e dalle gravi difficoltà arretrate da una Corte d'appello oltremodo discosta, negli incidenti che nell'istruzione si presentano.

Per amore di brevità mi limito a fare osservare all'onorevole guardasigilli l'articolo che riguarda la libertà provvisoria.

Dalle ordinanze che si emettono dal giudice istruttore per la libertà provvisoria, si ha il diritto di appellare. Ora, ove si tratti di un imputato di un comune soggetto alla circoscrizione del tribunale di Siracusa, voi trovate che per l'appello sull'ordinanza riguardante la libertà provvisoria, nei casi indicati dalla legge, si è costretti ricorrere in Palermo, ove è la sede della Corte d'appello, e così vi vorranno molti giorni, forse mesi, perchè finalmente si possa ottenere quella libertà provvisoria che, nell'intendimento della legge, sarebbe un mezzo istantaneo onde assicurare la libertà dei cittadini arrestati a torto, o pei quali la legge dispensa dall'imprigionamento lungo il processo.

Ecco perchè io vorrei pregare la Camera a facultare il Ministero, in quanto a questo capo, a portare delle modifiche al decreto del 17 febbraio.

In quanto ai tribunali circondariali abbiamo la sua dichiarazione che vi provvederà prima dell'attuazione dell'organizzazione 17 febbraio; ma, in quanto alle Corti d'appello, credo che egli non potrà, senza un'autorizzazione speciale del Parlamento, apportarvi modificazioni, stantechè la circoscrizione delle Corti d'appello è stabilita dal decreto 17 febbraio. Perciò propongo il mio emendamento, perchè sia autorizzato il Ministero a fare quelle modifiche ch'egli crederà nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

**PRESIDENTE**. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI**. Io non so se dovrei fare una mozione d'ordine, o se questa possa prolungare la discussione invece di troncarla.

Il sistema di mescolare insieme la discussione intorno la legge che riguarda le provincie siciliane con quella relativa alle napoletane contribuisce a rendere la discussione medesima assai più malagevole. (*È vero!*)

L'osservazione dell'onorevole Raeli riguarda evidentemente la legge nelle provincie siciliane; poichè, quanto alle napoletane, si decretarono nel 17 febbraio, dopo mature discussioni, quelle modificazioni al Codice di procedura penale che si reputarono necessarie.